

DM 24.4.2024 Ministero delle Imprese e del made in Italy

Nuovo modello comunicazione credito d'imposta beni strumentali ⁽¹⁾

Testo in vigore dal 29.4.2024

Preambolo

art. 1

art. 2

Allegato 1

Allegato 2

Note:

(1) Il presente decreto è stato pubblicato sul sito internet del Ministero www.mimit.gov.it

Preambolo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022", che ha istituito il "Piano Transizione 4.0" disponendo, tra l'altro, l'introduzione di un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020, ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2021, e di un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

VISTO l'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023", che ha disposto l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 anche per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 novembre 2023, e il comma 1064 del medesimo articolo 1, che, apportando modifiche e integrazioni all'articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, ha disposto l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, anche per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024", che, novellando l'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e, in particolare, modificando il comma 1058 e introducendo i commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter, ha disposto l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 anche per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2026;

VISTO l'articolo 1, comma 45, della legge n. 234 del 2021, che, novellando l'articolo 1 della n. 160 del 2019 e, in particolare, modificando il comma 203 e introducendo i commi da 203-bis a 203-sexies, ha disposto l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, anche per

gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, per gli investimenti in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo;

VISTO, altresì, l'**articolo 1**, comma 191, quarto periodo, della legge n. 160 del 2019, che con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016, ha previsto che "Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico", disponendo inoltre che "Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione";

VISTO, inoltre, l'**articolo 1**, comma 204, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, che in relazione al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, prevede che "Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico", disponendo inoltre che "Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione";

VISTI i decreti del Direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 ottobre 2021, con i quali sono stati definiti i modelli di comunicazione previsti dall'**articolo 1**, commi 191 e 204, della legge n. 160 del 2019;

VISTO l'**articolo 6** del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che subordina la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'**articolo 1**, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'**articolo 1**, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo **articolo 1** della legge n. 160 del 2019, alla comunicazione da parte delle imprese in via preventiva dell'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, della presunta ripartizione negli anni del credito e della relativa fruizione nonché all'aggiornamento della medesima comunicazione a seguito del completamento degli investimenti di cui al primo periodo per gli investimenti già realizzati fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTO, in particolare, il comma 1, quarto e quinto periodo, del citato **articolo 6** del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, a norma del quale le "Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma";

VISTA la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 12 aprile 2024, con la quale, nelle more dell'attuazione del decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui comma 1, del citato **articolo 6** del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, è prevista la sospensione dell'utilizzo in compensazione mediante modello F24 per i crediti d'imposta relativi ai codici tributo: i) 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2023 o 2024; ii) 6938, 6939 e 6940 quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà; VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e in particolare l'articolo 2 che ha

ridenominato il "Ministero dello sviluppo economico" in "Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, con il quale il dott. Paolo Casalino è stato nominato Direttore della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

CONSIDERATA la necessità di apportare le opportune modifiche ai modelli allegati ai decreti del Direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021, al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui all'**articolo 6** del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39;

CONSIDERATA, altresì, l'urgenza di consentire alle imprese la compensazione dei crediti d'imposta, sospesa con la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 12 aprile 2024;

DECRETA

Art. 1 -


- 1.** Sono approvati gli allegati modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'**articolo 1**, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020, e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui all'**articolo 1**, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo **articolo 1**, della legge n. 178 del 2020.
- 2.** Il modello di cui all'Allegato 1, relativo ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e da due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui, rispettivamente, all'allegato A e all'allegato B alla legge n. 232 del 2016, della fruizione negli anni dei crediti d'imposta.
- 3.** Il modello di cui all'Allegato 2, relativo al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e da quattro sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili, la fruizione negli anni del credito d'imposta.
- 4.** Il modello di comunicazione di cui al comma 2 è trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
- 5.** Il modello di comunicazione di cui al comma 3 è trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
- 6.** I modelli di comunicazione di cui ai commi 2 e 3 sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.
- 7.** La trasmissione dei modelli di comunicazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'**articolo 1**, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito

d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'**articolo 1**, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo **articolo 1**, della legge n. 160 del 2019.

Art. 2

1. Il presente decreto sostituisce i decreti direttoriali del 6 ottobre 2021.

Allegato 1

Allegato 

Allegato 2

Allegato 